

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1026 del 27 settembre 2023 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata compromessa dagli eventi meteorologici che ha partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (contributo di immediato sostegno alla popolazione – cfr. art. 4, comma 3, OCDPC 1026/2023)

PREMESSA

Le presenti *Modalità tecniche*, elaborate in attuazione dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 1026 del 27 settembre 2023 (GU Serie Generale n. 234 del 6/10/2023), sono inerenti alla gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione, le cui abitazioni principali, abituali e continuative sono state direttamente interessate dagli eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (art.25, comma 2, lettera c) del d.lgs. 1/2018).

I contributi sono riconosciuti dal Commissario delegato dell'OCDPC 1026/2023, nella figura del Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia, nominato ai sensi dell'art. 1 della suddetta OCDPC, in base alle modalità stabilite nel presente documento, redatto secondo quanto previsto dall'OCDPC 1026/2023 e alle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con propria comunicazione trasmessa alle Regioni in occasione di precedenti ordinanze di Protezione Civile in data 01/12/2018 con protocollo n° DIP/0069326 e raccolte nel documento *Ricognizione dei fabbisogni - Note operative* del Commissario delegato in merito alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni, resa disponibile sul sito di Regione Lombardia nell'apposita sezione relativa all'Ordinanza in questione, raggiungibile attraverso il seguente link: [Ordinanza n. 1026 del 27 settembre 2023 \(OCDPC 1026/2023\)](#).

I contributi in oggetto sono riconosciuti a favore dei cittadini le cui abitazioni principali, abituali e continuative siano site nel territorio di Regione Lombardia, che abbiano già presentato il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, attraverso il portale *Bandi On Line* (oggi *Bandi e Servizi*) di Regione Lombardia, reso accessibile dal 16/10/2023 al 04/12/2023, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Comuni stessi mediante l'applicativo Raccolta Schede Danni (Ra.S.Da.).

Il soggetto gestore delle domande di contributo è il Commissario delegato per l'attuazione dell'OCDPC n. 1026/2023.

Il Commissario delegato, nel limite massimo complessivo delle risorse stanziato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024 di euro 51.757.000,00, ha trasmesso al Capo del Dipartimento di Protezione Civile il piano degli interventi, comprensivo dell'elenco dei soggetti che hanno presentato il suddetto Modulo B1, che ogni Comune ha provveduto a comunicare all'Ufficio Territoriale Regionale di competenza, e individuando coloro che, avendone titolo, hanno fatto richiesta di contributo di immediato sostegno.

Il Commissario delegato, con proprio decreto n. 2307 del 21/02/2025, ha preso atto dell'approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione Civile della rimodulazione del piano degli interventi della suddetta OCDPC, comprensiva dei soggetti a cui è stato riconosciuto il contributo di immediato sostegno, ed ha individuato l'importo massimo concedibile per ogni soggetto, in virtù di quanto comunicato dal soggetto stesso con il sopraccitato Modulo B1 e successivamente verificato dai Comuni e trasmesso all'Ufficio Territoriale Regionale competente.

Con decreto n. 3265 del 12/03/2025, il Commissario delegato individua i comuni quali soggetti deputati all'istruttoria finalizzata all'effettivo riconoscimento e determinazione del contributo, secondo quanto contenuto nelle presenti *Modalità tecniche*.

SOMMARIO

PREMESSA.....	1
SOMMARIO.....	2
1 NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO	3
2 FINALITA' DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	3
2.1 Finalità del contributo	3
2.2 Beneficiari.....	3
3 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	4
3.1 Termini e modalità di presentazione della documentazione ad integrazione della domanda	4
3.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità.....	5
3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria	5
3.4 Ricezione da parte del Comune competente.....	6
4 INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	6
4.1 Beni distrutti o danneggiati e tipologia di danni ammissibili a contributo	6
4.2 Modalità di determinazione del contributo.....	7
4.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo	8
5 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.....	8
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	9
5.2 Cause di inammissibilità	11
5.3 Controlli	12
5.4 Decadenza dal contributo.....	13
6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	13
6.1 Conclusione dell'istruttoria	13
6.2 Erogazione del contributo al beneficiario	13
7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	14
7.1 Finalità del trattamento dei dati personali.....	14
7.2 Modalità del trattamento dei dati	14
7.3 Titolare del Trattamento	14
7.4 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).....	14
7.5 Comunicazione e diffusione dei dati personali	14
7.6 Tempi di conservazione dei dati	15
7.7 Diritti dell'interessato	15
8 TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE.....	15

ALLEGATO 1P – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

ALLEGATO 2P – Modello per la dichiarazione del proprietario/comproprietario di rinuncia al contributo

ALLEGATO 3P – Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari

ALLEGATO 4P – Modello per il conferimento di delega da parte dei condomini

ALLEGATO 5P – Modello di autorizzazione del proprietario al ripristino dei beni mobili

ALLEGATO 6P – Istruzioni Comuni istruttoria *Bandi e Servizi*

ALLEGATO 7P – Modello relazione controlli privati

1 NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 107;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 422 e commi da 423 a 428;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 “Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 nella Regione Lombardia” (GU Serie Generale n. 210 del 08/09/2023);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1026 del 27 settembre 2023 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia” (GU Serie Generale n. 234 del 06/10/2023);
- Delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia” (GU Serie Generale n. 201 del 28/08/2024);
- Allegato 2 denominato “Ricognizione dei fabbisogni – Note operative”, allegato alla comunicazione inviata dagli Uffici Territoriali Regionali agli enti competenti per la ricognizione dei fabbisogni;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 “Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal giorno 4 al 31 luglio 2023 nel territorio della Regione Lombardia” (G.U. Serie Generale n. 214 del 12/09/2024).

2 FINALITA' DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Finalità del contributo

I contributi sono finalizzati ad attivare le prime misure economiche di immediato **sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari le cui abitazioni principali, abituali e continuative risultino essere state compromesse nella loro integrità funzionale** a causa degli eventi calamitosi che, a partire dal 4 al 31 luglio 2023, hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.

Essendo **tale contributo** finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso **risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa** fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 1026/2023.

Pertanto, le uniche spese ammissibili a contributo devono essere state sostenute per il recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa. Per integrità funzionale si intende che siano garantite gli standard funzionali minimi di abitabilità (ad esempio la funzionalità di almeno un servizio igienico).

2.2 Beneficiari

Per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi citati in premessa, segnalati con l'apposito *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, possono accedere al contributo **i cittadini che**, al momento degli eventi calamitosi occorsi dal 4 al 31 luglio 2023, **avevano dimora principale, abituale e continuativa** nel territorio

della Regione Lombardia e che hanno conservato tale dimora al momento della presentazione del sopracitato modulo.

Per abitazione principale, abituale e continuativa si intende quella in cui, alla data degli eventi calamitosi in oggetto, risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Permane in capo a chi richiede il contributo l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'abitazione già residenza anagrafica (per esempio mediante bollette delle utenze domestiche).

Al fine di poter accedere al contributo, è necessario che il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, presentato dal cittadino attraverso il portale *Bandi OnLine* (oggi *Bandi e Servizi*) di Regione Lombardia, risulti protocollato presso Regione Lombardia entro il 04/12/2023 e che sia stato ricompreso nella ricognizione dei fabbisogni trasmessa dal Commissario delegato al Dipartimento della Protezione Civile secondo le tempistiche previste.

Il soggetto dichiarante dovrà essere il proprietario dell'unità immobiliare oppure il conduttore o beneficiario, se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo (ad esempio comodato, uso o usufrutto). In tal caso è necessario allegare la documentazione di cui al paragrafo 3.3.

Per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo.

È ammessa la possibilità di presentare la domanda attraverso un **soggetto terzo delegato dal beneficiario** del contributo, che diventerà il soggetto dichiarante. L'incarico dovrà essere conferito attraverso la compilazione di apposito modulo di delega, scaricabile direttamente nella pagina del procedimento sul portale *Bandi e Servizi*.

Il contributo di primo sostegno è concedibile anche qualora il danno riguardi le **parti comuni di un edificio condominiale**, qualora l'intervento di ripristino del danno subito fosse necessario per permettere il rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa di almeno un nucleo familiare. In questo caso, la domanda dovrà essere presentata dall'amministratore condominiale o, nei casi ove previsto, da soggetto delegato dai condomini e ad essa dovrà essere allegata la documentazione di cui al paragrafo 3.3. L'edificio residenziale in questione può essere costituito, oltre che da unità abitative, anche da unità immobiliari destinate all'esercizio di attività economica e produttiva.

Il beneficiario che ha cambiato abitazione, in via definitiva, a seguito dell'evento calamitoso non può accedere al contributo.

3 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

3.1 **Termini e modalità di presentazione della documentazione ad integrazione della domanda**

Per accedere al contributo per l'immediato sostegno alla popolazione è **necessario**:

- aver compilato e sottoscritto la **sezione 2 del Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione**;
- presentare i documenti riportati al successivo paragrafo 3.2.

La documentazione ad integrazione del *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, protocollato presso Regione Lombardia entro il 04/12/2023, può essere presentata **esclusivamente on-line**, attraverso la piattaforma *Bandi e Servizi* di Regione Lombardia ([Home | Bandi e Servizi \(regione.lombardia.it\)](http://Home | Bandi e Servizi (regione.lombardia.it))), accedendo al bando denominato RLY12024041643 "*OCDPC 1026/2023 – MODULO B1 - Gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione – Eventi 4-31 luglio 2023 - Regione Lombardia*".

La documentazione integrativa al *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, deve essere presentata **entro e non oltre i 30 giorni solari successivi alla data di apertura del procedimento** denominato RLY12024041643 "*OCDPC 1026/2023 – MODULO B1 - Gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione – Eventi 4-31 luglio 2023 - Regione Lombardia*" **sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia.**

Gli allegati presentati dai soggetti privati potranno essere firmati digitalmente, utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ovvero manualmente, allegando copia del documento di identità.

Non sono ammissibili documenti presentati in modalità diversa da quella prevista dal presente paragrafo.

I Comuni interessati sono tenuti a dare massima esposizione al presente procedimento, informando la cittadinanza con i mezzi di informazione ritenuti più idonei.

3.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità

I soggetti beneficiari definiti al paragrafo 2.2, per accedere al contributo di immediato sostegno alla popolazione, devono presentare, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 3.1, la seguente documentazione:

- Allegato 1P - *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000*;
- documentazione fotografica attestante sia i danni occorsi a seguito dell'evento calamitoso che gli interventi già sostenuti a riparazione degli stessi;
- ricevute fiscali, fatture e documenti comprovanti il tracciamento del pagamento, che siano chiaramente riferibili ad interventi di ripristino ammissibili al contributo di immediato sostegno per il rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa.

L'irregolarità formale e sostanziale non sanabile oppure la mancanza di uno dei documenti presenti in questo paragrafo rende inammissibile la pratica. In quest'ultimo caso, il Comune può comunque richiederne l'integrazione come descritto al successivo paragrafo 5.1.

3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria

Alla documentazione obbligatoria, citata nel precedente paragrafo 3.2, può accompagnarsi, ove prevista, la seguente ulteriore documentazione:

- a corredo della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (Allegato 1P):
 - modello per la dichiarazione di autorizzazione del proprietario al ripristino dell'immobile e di rinuncia al contributo (Allegato 2P), qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile;
 - modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari e dichiarazione di rinuncia al contributo (Allegato 3P), qualora il richiedente non sia proprietario al 100% dell'immobile;
 - modello per il conferimento di delega da parte dei condomini (Allegato 4P), quando il contributo è chiesto con riferimento a parti comuni del condominio quando non è previsto l'amministratore;
 - modello per l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei beni mobili (Allegato

- 5P), qualora il richiedente non sia proprietario degli arredi o dei beni mobili;
- verbale dell'assemblea condominiale che autorizza l'amministratore a presentare domanda di contributo per il ristoro dei danni subiti da parti comuni del condominio ad uso residenziale;
 - polizza/e assicurativa/e, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della richiesta;
 - copia della quietanza relativa all'indennizzo assicurativo percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - copia della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo non ancora percepito, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - domanda di richiesta di contributo ad altro ente pubblico, protocollata, finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - idonea documentazione attestante l'importo e il titolo di contributo corrisposto da ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - copia della documentazione attestante il contributo deliberato, e non ancora percepito, da ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
- copia del documento di identità del richiedente (non necessaria in caso di firma digitale della documentazione);
 - computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori, nel caso siano stati eseguiti lavori edilizi (se disponibile);
 - altri documenti utili all'istruttoria (specificandone il contenuto).

3.4 Ricezione da parte del Comune competente

Una volta presentata la domanda di contributo tramite il portale *Bandi e Servizi* da parte del soggetto richiedente, con le modalità indicate al precedente paragrafo 3.1, il Comune competente, attraverso la stessa piattaforma, accedendo con il profilo "*Istruttore comune*", prende in carico la pratica e procede all'istruttoria, con l'obiettivo di verificarne l'ammissibilità e determinarne il contributo erogabile.

Le istruzioni della procedura per il Comune per operare sul portale *Bandi e Servizi* sono contenute nell'Allegato 6P – *Istruzioni Comuni istruttoria Bandi e Servizi*.

4 INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 Beni distrutti o danneggiati e tipologia di danni ammissibili a contributo

Condizioni necessarie per l'accesso al finanziamento di cui all'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 1026 del 27 settembre 2023 sono che:

1. **sussista il nesso di causalità diretta tra i danni subiti e gli eventi meteorologici** ai quali si riferisce la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione*

Lombardia", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 210 del 08/09/2023;

2. la descrizione del danno e la quantificazione della stima economica per il ripristino siano contenuti nel **Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione**;
3. gli **interventi** relativi alle spese di cui al precedente punto 2), opportunamente descritti nel Modulo B1 sopracitato, siano stati **eseguiti entro la data del 29 agosto 2024**.

Le misure di cui all'art. 4, comma 3, OCDPC n. 1026 del 27 settembre 2023 sono rivolte ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale; pertanto, si ritengono ammissibili gli **interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi**, che siano volti al ripristino di:

- danni alla parte strutturale e non strutturale dell'immobile, anche con riferimento agli interventi di pulizia necessari al rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, che riguardino:
 - elementi strutturali (strutture verticali, solai, scale, tamponature);
 - finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - serramenti interni ed esterni (infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.);
 - impianti di riscaldamento e idrico-fognario (compresi i sanitari);
 - impianto elettrico (compreso citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN e di climatizzazione);
 - ascensore e montascale;
 - arredi della cucina (compresi gli elettrodomestici principali quali frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, piano cottura e forno) e della camera da letto.
- danni alle pertinenze dell'abitazione principale, qualora il ripristino sia indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (ad esempio il locale tecnico);
- danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, qualora appartenenti alla medesima proprietà dell'immobile oggetto di domanda, il cui danneggiamento impedisca la fruibilità dell'immobile stesso (ad esempio la strada di accesso).

I ripristini degli impianti e degli arredi sono riconosciuti solo se è possibile accertarne la presenza e il funzionamento al momento dell'evento calamitoso. Il ripristino delle finiture è ammesso a meno di eventuali migliorie qualitative.

4.2 Modalità di determinazione del contributo

Sono ammesse tutte le spese indicate al precedente paragrafo 4.1.

Ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Comune le relative attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture, servizi e scontrini fiscali parlanti), dettagliate ed intestate al titolare del beneficio, oltre alla tracciabilità del pagamento avvenuto. La spesa sostenuta per il ripristino delle parti comuni di un condominio dovrà essere fatturata all'intero condominio.

La **quantificazione del contributo**, a fronte della richiesta avanzata, può essere determinata conteggiando tutte le voci relative agli interventi ammissibili per l'immediato sostegno alla

popolazione, **sino al concorrere dei massimali previsti** all'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 1026 del 27 settembre 2023, **pari a euro 5.000,00** (cinquemila/00).

Qualora il conteggio superi tali massimali, il beneficiario individua quali tra gli interventi risultanti ammissibili in seguito all'istruttoria da parte del comune e contenuti nella propria istanza potranno essere ristorati con il contributo dell'immediato sostegno alla popolazione, dandone tempestiva comunicazione al Comune (ente attuatore), che provvede ad allegare alla rispettiva pratica la distinta degli interventi individuati, al fine di non essere considerati per un eventuale successivo contributo.

Nel caso in cui l'avente diritto abbia usufruito di **altri contributi pubblici o privati e/o di coperture assicurative** per gli stessi interventi e per le stesse misure, considerate tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza, il **contributo potrà essere corrisposto solo per la parte eccedente la copertura assicurativa medesima o il contributo da altro ente ricevuto.**

Gli interventi che non sono contenuti nel Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione NON saranno considerati ammissibili al contributo oggetto dei presenti criteri.

4.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo

Fermo restando che la natura stessa del contributo ha la funzione di permettere il recupero dell'integrità funzionale e quindi l'utilizzo dell'abitazione principale, abituale e continuativa, sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento:

- i danni alle pertinenze (ad esempio garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ecc.), ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione o qualora non siano indispensabili per l'utilizzo dell'immobile;
- i danni alle aree e ai fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
- i danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità dagli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- i danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- i danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; per edifici collabenti si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito (ad esempio ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate); essi sono accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti";
- i danni ai beni mobili registrati (ad esempio veicoli, ecc.);
- le migliorie non obbligatorie ai sensi della normativa vigente.

Sono, inoltre, esclusi i danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati, alla data dell'evento calamitoso, all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa.

5 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 **Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**

L'attività istruttoria è svolta dal Comune in qualità di soggetto attuatore.

La procedura istruttoria è effettuata successivamente alla ricezione della documentazione integrativa al Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione presentato sul portale di Regione Lombardia accedendo al bando denominato RLY12024041643 "OCDPC 1026/2023 – MODULO B1 - Gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione – Eventi 4-31 luglio 2023 - Regione Lombardia", entro i termini previsti al paragrafo 3.1.

Nei **60 giorni** successivi, decorrenti dalla data di presentazione della documentazione integrativa sullo stesso portale da parte del soggetto richiedente, e comunque entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione della documentazione sul portale *Bandi e Servizi*, il Comune provvede a completare il procedimento istruttorio, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni.

Al fine di determinare l'effettiva ammissibilità al contributo, i Comuni possono procedere ad acquisire informazioni presso altri enti pubblici, ovvero mediante richiesta di integrazione all'interessato, attraverso lo stesso portale *Bandi e Servizi*, secondo le modalità dettagliatamente descritte nell'Allegato 6P – *Istruzioni Comuni istruttoria Bandi e Servizi*, allegato alle presenti *Modalità tecniche*. Le integrazioni dovranno essere fornite entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non superiore a **10 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile qualora i documenti richiesti ad integrazione siano necessari per verificare l'ammissibilità a contributo e riportati al paragrafo 3.2. Di tale definitivo esito verrà data comunicazione da parte del Comune, in qualità di ente attuatore, al soggetto interessato, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata da questi indicato nella domanda. Il Comune dovrà, inoltre, accedere al portale Bandi e Servizi e chiudere l'istruttoria con esito negativo. Tale definitivo esito sarà così recepito dal Commissario delegato.

Sullo stesso portale viene reso disponibile un foglio excel di *Check-list istruttoria* da compilare quale guida alla determinazione del contributo ammissibile.

La fase istruttoria riguarderà solo le spese finalizzate ad ottenere il contributo per il ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione. Gli ulteriori interventi a ristoro dei danni e non ancora eseguiti alla data del 29 agosto 2024, potranno essere considerati e valutati qualora venga attivata la misura per il ristoro degli ulteriori fabbisogni (cfr. lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018).

Di seguito, le due fasi in cui si articola l'iter procedimentale dell'istruttoria delle domande:

FASE 1: Istruttoria di ammissibilità

In questa prima fase, l'istruttoria è finalizzata alla verifica che i soggetti richiedenti il contributo abbiano i **requisiti per presentare l'istanza**, che la **documentazione** da essi presentata a supporto della domanda sia **completa** e che le **spese sostenute** per gli interventi siano **ammissibili a contributo**.

In particolare, il soggetto attuatore dovrà:

- verificare che sia stato presentato il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* sul portale di Regione Lombardia entro il 04/12/2023 e che sia stata compilata la sezione 2 per la richiesta del contributo di immediata ripresa;
- verificare la corretta presentazione della domanda di contributo, secondo i termini e le modalità stabilite al precedente paragrafo 3.1;

- verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del richiedente, ovvero esaminare le cause di inammissibilità della domanda, con riferimento ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2;
- verificare la completezza e correttezza della documentazione presentata, anche con riferimento alla documentazione eventualmente chiesta ad integrazione dal Comune e alla documentazione elencata al precedente paragrafo 3.3, che diventa obbligatoria nelle situazioni citate al medesimo paragrafo;
- verificare le condizioni per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 4.1;
- determinare i danni e le spese sostenute effettivamente ammissibili a contributo;
- attestare che le spese ammesse a contributo abbiano effettivamente consentito il rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa.

L'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità è subordinato al superamento di tutte le verifiche sopraelencate e di quanto altro previsto dalla normativa di riferimento di cui al precedente paragrafo 1.

FASE 2: Istruttoria di determinazione del contributo

Tutte le domande di contributo che avranno superato positivamente la "*FASE 1: Istruttoria di ammissibilità*", accederanno alla fase di determinazione del contributo effettivamente erogabile, che sarà calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.2. **L'istruttoria di determinazione del contributo è, quindi, svolta solo per le pratiche la cui istruttoria di ammissibilità abbia dato esito positivo.**

Ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Comune le relative attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi; fatture di lavori e scontrini fiscali "parlanti"), dettagliate ed intestate al titolare del beneficio, nonché la tracciabilità dell'avvenuto pagamento delle stesse.

In assenza di attestazioni di spesa chiaramente riferibili alle spese sostenute ed espressamente contenute nel *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, non sarà possibile erogare il contributo. Inoltre, non saranno prese in considerazione le spese sostenute e documentate con fatture che non rispettino le disposizioni normative vigenti.

Durante l'istruttoria di determinazione del contributo effettivamente erogabile, da effettuarsi con riferimento alle sole spese sostenute e ritenute ammissibili:

- si verifica la presenza di ricevute fiscali e/o fatture quietanzate chiaramente riferibili a spese considerate ammissibili a contributo;
- si verifica la tracciabilità dell'avvenuto pagamento delle stesse;
- si calcola l'effettivo contributo erogabile, nel rispetto del massimale di cui all'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 1026/2023 e al netto di eventuali altri contributi e/o rimborsi assicurativi indicati al precedente paragrafo 4.2.

L'esito istruttorio sarà comunicato al Commissario delegato tramite il portale *Bandi e Servizi*, secondo le istruzioni riportate nell'Allegato 6P - *Istruzioni Comuni istruttoria Bandi e Servizi*.

Il Commissario delegato concede una proroga dei termini istruttori, secondo i seguenti criteri:

- per quei Comuni che hanno un numero di pratiche superiore a 60, è concessa una proroga del periodo istruttorio fino a 90 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande;

- per quei Comuni che hanno un numero di pratiche superiore a 80, è concessa una proroga del periodo istruttorio fino a 120 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande.

Infine, il Commissario delegato all'OCDPC n. 1026/2023, in accordo con il Dipartimento di Protezione Civile, si riserva la possibilità di stipulare un accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia, finalizzata a fornire un supporto ai Comuni, individuati secondo il seguente criterio, per lo svolgimento delle istruttorie:

- Comuni con un numero di abitanti inferiore o uguale a 2.000 abitanti e un numero di pratiche superiore a 10;
- Comuni con un numero di abitanti compreso tra 2.001 e 5.000 e un numero di pratiche superiore a 15;
- Comuni con un numero di abitanti compreso tra 5.001 e 10.000 e un numero di pratiche superiore a 40;
- Comuni con un numero di abitanti compreso tra 10.001 e 20.000 e un numero di pratiche superiore a 60;
- Comuni con un numero di abitanti superiore a 20.000 abitanti e un numero di pratiche superiore a 80.

Qualora venga attivato questo supporto, il Commissario delegato ne darà comunicazione ai Comuni interessanti che potranno avvalersi, per il numero di pratiche eccedente l'importo sopra riportato, del supporto del personale messo a disposizione da ANCI Lombardia per quanto riguarda le attività previste al presente paragrafo, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 5.3 che rimarrà a carico del Comune.

5.2 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione del *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e/o* la mancata sottoscrizione della sezione 2 del suddetto *Modulo B1*;
- la presentazione del *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* successivamente al termine di cui al paragrafo 2.2;
- la presentazione della domanda da parte di un soggetto differente rispetto a quelli indicati al paragrafo 2.2;
- la mancata presentazione e/o incompletezza dei documenti obbligatori per l'ammissibilità di cui al paragrafo 3.2, anche a seguito della richiesta di integrazione di cui al paragrafo 5.1;
- l'esecuzione completa degli interventi oggetto del presente contributo in data successiva al 29 agosto 2024, come prescritto al paragrafo 4.1 dei presenti criteri;
- la verifica che gli interventi per i quali viene chiesto il presente contributo non siano stati effettivamente funzionali e indispensabili al rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa.

La sussistenza di anche una sola delle suddette cause di non ammissione al beneficio inibisce la determinazione del contributo concedibile e, pertanto, non viene dato seguito all'istruttoria. Della constatata inammissibilità, il Comune, in qualità di soggetto individuato per l'istruttoria, darà tempestiva comunicazione all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda. Il Comune dovrà, inoltre, accedere al portale *Bandi e Servizi* e chiudere l'istruttoria con

esito negativo. Tale esito sarà così recepito dal Commissario delegato.

5.3 **Controlli**

Il **Comune**, in qualità di ente attuatore, **procede al controllo a campione**, avendo individuato i beneficiari mediante sorteggio, **nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo**, per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di quanto contenuto nelle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, nonché della documentazione allegata alla domanda. Il Comune procede, inoltre, al controllo in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Dell'esito dei predetti controlli, il Comune darà atto al Commissario delegato mediante trasmissione di specifica relazione a firma del responsabile del procedimento, utilizzando la piattaforma *Bandi e Servizi* (si veda Allegato 6P), nella quale siano messi in evidenza i seguenti contenuti:

- il criterio utilizzato per la scelta delle istruttorie da controllare;
- la verifica del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno rilevato (ad esempio: sopralluogo effettuato in prossimità degli eventi, materiale fotografico risalente all'epoca dei fatti ecc.);
- la verifica della veridicità di quanto dichiarato dal soggetto richiedente attraverso la compilazione dell'Allegato 1P - *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000*;
- la verifica della completezza e dei contenuti della documentazione presentata;
- la verifica della conformità urbanistica e edilizia dell'edificio prima dell'intervento e dopo l'intervento;
- la verifica dell'ammissibilità dell'intervento realizzato, anche con riferimento alla presenza di eventuali lavori di miglioria non ammissibili a contributo;
- la verifica dell'effettiva inagibilità dell'abitazione principale a causa dell'evento e dell'avvenuto recupero della sua integrità funzionale a seguito dell'intervento realizzato;
- la verifica della documentazione contabile in originale (fatture, scontrini parlanti, ecc.), con riferimento alla quale è stato calcolato il contributo ammissibile;
- eventuali altre osservazioni ritenute utili;
- l'esito finale del controllo.

Il trasferimento al Comune delle risorse per la liquidazione del contributo ai beneficiari è subordinato alla ricezione della relazione sopra indicata.

Il modello di relazione sui controlli (Allegato 7P) viene fornito con la documentazione allegata alle presenti *Modalità tecniche*.

Il controllo deve essere effettuato durante la fase istruttoria e la relativa relazione riportante l'esito del controllo stesso dovrà essere caricata sul portale *Bandi e Servizi*, prima della conclusione e invio dell'istruttoria al Commissario delegato, per le domande estratte (si veda Allegato 6P).

L'esito dei controlli potrà determinare, in caso di esito negativo:

- la rideterminazione del contributo massimo ammissibile;
- la decadenza dal contributo.

In caso di esito negativo del controllo, effettuato in contraddittorio con l'interessato, il Comune provvede, entro 10 giorni dalla data di conclusione dello stesso, a darne comunicazione all'interessato stesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda. Il Comune dovrà, inoltre, riportare l'informazione sul portale *Bandi e Servizi*, nell'apposita sezione dedicata ai

controlli, prima dell'invio dell'esito istruttorio al Commissario delegato.

Nel trasferimento ai Comuni dell'ammontare complessivo per la liquidazione dei contributi ai beneficiari, sarà considerato l'eventuale importo rideterminato ai sensi del presente paragrafo.

Regione Lombardia può procedere, anche successivamente alla liquidazione del contributo, ad effettuare controlli a campione.

5.4 Decadenza dal contributo

Sono causa di decadenza del contributo:

- la mancata presentazione al Comune, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione, di tutta la documentazione attestante l'ottenimento di altro indennizzo o contributo effettivamente percepito in una fase successiva alla presentazione della domanda di contributo, che non poteva quindi essere allegata in sede di presentazione della domanda stessa o dell'eventuale integrazione;
- il trasferimento della proprietà dopo la presentazione della domanda di contributo;
- l'esito negativo dei controlli;
- la sancita inammissibilità al contributo di cui al paragrafo 5.2.

6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 Conclusione dell'istruttoria

Il Comune, dopo aver concluso tutte le istruttorie relative alle pratiche di richiesta di contributo per i nuclei familiari entro il termine di cui al paragrafo 5.1, nell'arco del quale deve anche provvedere ad eseguire i controlli di cui al paragrafo 5.3, **trasmette**, attraverso il portale *Bandi e Servizi*, **secondo le tempistiche individuate al paragrafo 5.1, al Commissario delegato, l'esito istruttorio, per ciascuna pratica**, in cui il responsabile del procedimento del Comune attesta l'effettivo importo del contributo per l'immediato sostegno alla popolazione erogabile.

Il Commissario delegato, ricevuti gli esiti istruttori di cui sopra, con la determinazione degli importi erogabili, provvede con proprio decreto a trasferire ai Comuni l'importo complessivo da erogare ai beneficiari.

Il trasferimento delle risorse è subordinato all'invio della relazione sui controlli di cui al precedente paragrafo 5.3 e alla compilazione del file excel *Check-list istruttoria* di supporto e guida all'istruttoria medesima.

6.2 Erogazione del contributo al beneficiario

Entro **30 giorni** dall'effettivo trasferimento delle risorse alla Tesoreria Unica Comunale, **il Comune eroga ai beneficiari** il contributo commisurato all'importo validato ammissibile a seguito dell'istruttoria e comunicato al Commissario delegato, che in ogni caso non può essere superiore al contributo massimo concedibile individuato per il beneficiario dal decreto del Commissario delegato n. 2307 del 21/02/2025.

Il Comune, dopo aver erogato il contributo all'ultimo beneficiario, **invia al Commissario delegato una relazione conclusiva delle attività e la tabella riepilogativa dei contributi erogati con indicato l'importo effettivamente liquidato e l'atto di erogazione del contributo al beneficiario**, provvedendo a restituire eventuali risorse economiche non erogate contestualmente alla comunicazione in autotutela dell'eventuale calcolo errato. Tali somme vanno restituite al Commissario delegato OCDPC 1026/2023 presso Banca d'Italia - sezione tesoreria territoriale di

Milano - Conto di contabilità speciale n° 6426, avente la seguente causale: “Restituzione somma non liquidata a favore dei beneficiari - lettera c), art.25 d.lgs. 1/2018”.

PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITATO NELLE PRESENTI MODALITÀ TECNICHE, SI RIMANDA AI CONTENUTI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1026 DEL 27 SETTEMBRE 2023, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 234 DEL 6 OTTOBRE 2023.

7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel presente paragrafo si riporta l’informativa relativa al trattamento dei dati personali che il richiedente ha fornito e fornisce per accedere ai contributi di primo sostegno alla popolazione. In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27/4/2016, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, di seguito sono riportate informazioni che possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali sono trattati i dati personali, spiegando quali sono i diritti dei titolari dei dati personali trattati e come possono essere esercitati.

7.1 Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al fine di concedere i contributi di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione in seguito agli eventi calamitosi che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia, come definito dall’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1026/2023, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 1/2018.

7.2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

7.3 Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto compete l’OCDPC n. 1026/2023 e norme da cui discende e discendenti; è Regione Lombardia, nella persona del Commissario delegato per Regione Lombardia dell’OCDPC 1026/2023, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano, per quanto concerne le attività connesse all’attuazione dell’OCDPC n. 1026/2023 e poste in capo al Commissario delegato dall’Ordinanza stessa; è il Comune territorialmente competente, individuato dal Commissario delegato quale ente attuatore, per quanto concerne le attività connesse all’istruttoria e all’erogazione dei contributi ai beneficiari. Ogni titolare provvede a dare informativa di competenza ai soggetti interessati.

7.4 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per Regione Lombardia è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

7.5 Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento

dei dati pubblici o privati, quali in particolare il Dipartimento della Protezione Civile.

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare e dal contitolare.

I dati personali non saranno diffusi. Soltanto l'identificativo e il contributo riferiti al beneficiario saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia.

7.6 Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità con i principi di necessità e "in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati".

In considerazione della finalità perseguita, limitatamente al tempo minimo necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati, il periodo di conservazione dei dati personali è pari a 5 anni e per le fatture è pari a 10 anni; i termini decorrono dall'ultima erogazione effettuata prevista dal bando, in considerazione della conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti al bando, ivi inclusa la possibilità di accesso agli atti, di controllo/monitoraggio delle attività di finanziamento da parte del Ministero interessato e/o da parte di Regione sui Comuni interessati, nonché di eventuali necessità di difesa in sede giudiziaria.

7.7 Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE, ove applicabili, nonché i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettera b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l'esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sicurezza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano, all'attenzione del Commissario delegato.

Il titolare dei dati personali, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

8 TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

I Comuni, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a provvedere per quanto di competenza, agli adempimenti in materia di trasparenza (tra cui quelli connessi al d.lgs. 33/2013), di prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, assicurando all'interno della propria struttura la presenza di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna (es. misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative, tra cui la acquisizione e verifica di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale o, in generale, modelli organizzativi e programmi di compliance "anticorruzione").